

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

CII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BREGANZE

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Votazione segreta):		MIGLIORI	1324
Istituzione di Corti d'onore. (1562)	1316	COCCO MARIA, <i>Relatore</i>	1324
PRESIDENTE	1316	AMATUCCI	1326
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		GUERRIERI EMANUELE	1326
Estensione delle norme sull'applicazione del giudizio direttissimo (<i>Approvato dal Senato</i>). (3905)	1316	Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
PRESIDENTE	1316, 1318, 1319 1320, 1321, 1322	COLITTO: Modifica dell'articolo 49 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, riguar- dante l'istituzione della Cassa na- zionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procu- ratori. (1011);	
GUERRIERI EMANUELE, <i>Relatore</i>	1316, 1317 1318, 1320, 1321, 1322	PALAZZOLO: Modifiche alla legge 8 gen- naio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assi- stenza a favore degli avvocati e procuratori. (2632);	
ZOBOLI	1317	BOIDI ed altri: Nuove norme in materia di previdenza e di assistenza forense. (3701);	
PINNA	1317	SPADAZZI: Previdenza e assistenza per i patrocinatori legali. (4048)	1327
AMATUCCI	1317	PRESIDENTE	1327, 1328, 1330, 1331, 1332
CAVALIERE	1317	AMATUCCI, <i>Relatore</i>	1328, 1330, 1331
VALIANTE	1319	PENNACCHINI	1328, 1329, 1330
TESAURO	1318, 1319, 1321	MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	1328, 1329 1330, 1331, 1332
PAPA	1318	PALAZZOLO	1329, 1330, 1331
SFORZA	1319	BREGANZE	1330
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	1320, 1321	COMANDINI	1331
MARCONDA	1321	ANDREUCCI	1332
ANDREUCCI	1321	Votazione segreta:	
AMADEI LEONETTO	1322	PRESIDENTE	1333
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
RESTA e BRUSASCA: Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo. (2334)	1323		
PRESIDENTE	1323, 1324, 1325, 1326, 1327		
AMADEI LEONETTO	1324		
BREGANZE	1324, 1325, 1326		
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> 1324, 1325, 1326, 1327			

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

La seduta comincia alle 9.45.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Istituzioni di Corti d'onore. (1562).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Istituzione di Corti d'onore ».

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Estensione delle norme sull'applicazione del giudizio direttissimo. (3905).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione delle norme sull'applicazione del giudizio direttissimo ».

Il Relatore, onorevole Guerrieri, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Come vi è noto, il nostro sistema processuale penale prevede il procedimento direttissimo, caratterizzato dal fatto che il giudizio segue immediatamente alla consumazione del reato. Ciò risponde allo scopo di conseguire un effetto di maggiore esemplarità allorché la sicurezza delle prove di cui si dispone rende possibile di prescindere dalla fase istruttoria.

In effetti le lungaggini processuali e, quindi, il distacco temporale e psicologico che ne consegue fra l'infrazione della legge penale e il giudizio, costituiscono uno degli aspetti più preoccupanti nell'attuale funzionamento della giustizia penale. È, quindi, avvertita la necessità di porre rimedio a questi gravi inconvenienti che assumono, non di rado, forme patologiche. Quando la condanna segue a molta distanza di tempo dal commesso reato, rimangono frustrate in gran parte le complesse finalità della giustizia penale, il materiale probatorio in base al quale il giudice è chiamato a pronunciarsi subisce inevitabili deformazioni e scoloriture e si rende possibile l'incidenza di fattori negativi, quale ad esempio la prescrizione.

Naturalmente il ricorso al giudizio direttissimo non deve compromettere in alcun modo l'esigenza della sicurezza del materiale probatorio. Appunto per questo il nostro codice ammette l'istituto soltanto nei casi in cui l'evidenza della prova non giustificherebbe inutili ritardi. Le condizioni, però, che devono oggi ricorrere perché possa farsi luogo al giudizio direttissimo appaiono alla luce dell'esperienza, eccessive, dato che, a parte l'evidenza della prova, si richiede il presupposto dell'arresto in flagranza di reato o quanto meno che si tratti di reato commesso da persona arrestata, detenuta o internata per misura di sicurezza.

Nel convegno nazionale avente per oggetto alcune delle più importanti riforme della procedura penale, che si tenne nel 1953 sotto la presidenza di Enrico De Nicola, venne approvata all'unanimità una proposta De Ruggero-Guarnieri, affinché i casi di giudizio direttissimo fossero ampliati.

A tale scopo risponde il presente disegno di legge, presentato dal Ministro guardasigilli del tempo, onorevole Gonella, e che ha riportato già l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento. Con detto disegno di legge si propone di estendere la facoltà di ricorso al giudizio direttissimo nei confronti di persona arrestata a seguito di ordine di cattura, purché questo sia stato emesso entro il quindicesimo giorno dal commesso reato, e l'arrestato sia presentato all'udienza non oltre il quinto giorno dall'arresto.

Rimane ferma, naturalmente, la condizione che non siano necessarie speciali indagini. La modifica appare quanto mai opportuna, perché mentre viene sempre richiesta la condizione dello stato di carcerazione dell'imputato, in conseguenza di un ordine dell'autorità giudiziaria, si prescinde dall'arresto nella flagranza, potendo ben darsi che l'evidenza della prova e la opportunità di un giudizio immediato ricorrano anche fuori di tale presupposto, che può non verificarsi per cause varie, compresa quella della fuga del colpevole.

Il Senato ha opportunamente aggiunto la possibilità di prorogare il termine di presentazione all'udienza, a richiesta dell'imputato.

Mi onoro, quindi, proporvi di voler approvare il disegno di legge che viene al vostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Dopo il primo comma dall'articolo 502 del Codice di procedura penale, sono aggiunti i commi seguenti:

« Si può, inoltre, procedere al giudizio di cui al precedente comma, sempre che non siano necessarie speciali indagini, nei con-

fronti di persona arrestata a seguito di ordine di cattura emesso entro il quindicesimo giorno dal commesso reato; l'arrestato è presentato all'udienza non oltre il quinto giorno dall'arresto.

Il termine di presentazione all'udienza può essere prorogato a richiesta dell'imputato ».

ZOBOLI. Io faccio presente che è imperfetta la collocazione e sostanzialmente le considerazioni che ne vengono dalla lettura di questo articolo mi portano a esprimere parere contrario; perché rimane fondamentale questo: al giudizio per direttissima si adisce a una considerazione che è ristretta nei poteri del pubblico ministero ossia l'apprezzamento che il pubblico ministero faccia che non siano necessarie speciali indagini. Con questo si salta completamente l'istruttoria, e quindi, la utilità che un'istruttoria ha (pensiamo poi che il nostro codice stabilisce il rito formale, e il rito sommario, per le istruttorie brevi); si sottrae così all'imputato la possibilità di produrre le prove a difesa che egli abbia e questo con una valutazione che è, diciamo, solamente ristretta al pubblico ministero. Non ci sono, quindi, delle garanzie per la difesa, non ci sono delle garanzie soprattutto poi nel clima di questo codice di procedura di cui aspettiamo l'innovazione, la riforma, che già parte da una posizione di non parità fra l'accusa e i diritti della difesa. Con questo apprezzamento del pubblico ministero indubbiamente si influisce sulla sorte proprio del giudizio. Purtroppo, diciamo qui, con tutta tranquillità e tutta pacatezza, come è nostro dovere, il pubblico ministero non dà sempre un affidamento di obiettività; ha una visione sua, la visione di prosecutore dell'accusa, che lo porta a trascurare le ragioni della difesa. Quando ha reperito quegli elementi che ritiene utili per ribadire l'accusa, può ritenere che il bilancio delle ricerche istruttorie sia chiuso.

Per queste considerazioni, io mi dichiaro contrario al provvedimento di riforma dell'articolo 502.

PINNA. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, anche io debbo esprimere parere decisamente contrario per le ragioni che, in sostanza, sono state già enunciate dall'onorevole Zoboli. Io parto dal presupposto che il rito direttissimo è assolutamente eccezionale e già questa eccezionalità emerge dall'articolo 502 del codice di procedura penale, che prevede come condizione per il giudizio direttissimo l'arresto in flagranza. Ora si vorrebbe estendere questa eccezionalità, come ha rilevato il

relatore, ad altre situazioni, dando la possibilità di arbitri da parte del pubblico ministero.

Che cosa significa « sempre che non siano necessarie speciali indagini »? Quali garanzie sono riservate all'imputato contro questa possibilità, che non è astratta, ma purtroppo è frequente, e quindi concreta, nella nostra prassi giudiziaria da parte del pubblico ministero? Non essendovi alcuna garanzia e conoscendo bene, per dolorosa esperienza, quali sono le possibilità di arbitrio da parte del potere esecutivo rappresentato dal pubblico ministero, noi siamo assolutamente contrari a questo disegno di legge.

AMATUCCI. Io finirò per votare questo articolo unico del disegno di legge, ma in verità la sua formulazione non mi soddisfa. Si prevede, infatti, il giudizio direttissimo, ove l'imputato sia stato arrestato nei quindici giorni dalla commissione del fatto e il pubblico ministero è arbitro di decidere il rinvio a giudizio qualora ritenga che non occorrono speciali indagini.

Ora noi già assistiamo con l'attuale sistema del codice di procedura penale a numerosi casi in cui il pubblico ministero non ha ritenuto di doversi fare l'istruttoria sommaria, perché, secondo lui, non occorrerebbero speciali indagini, mentre poi, quando si arriva al dibattimento, deve essere rinnovata totalmente l'istruttoria. È vero che, portato l'imputato a giudizio entro il quinto giorno dall'arresto, egli può fornire delle prove e chiedere dei rinvii; però, nonostante che non sia ammessa l'ignoranza della legge, l'imputato sa se può chiedere o non chiedere le prove?

Quando questi si vede arrestato, dopo cinque giorni viene portato in dibattimento e qui vengono conculcati i diritti della difesa.

Questo dico come osservazioni critiche all'articolo in esame, signor Presidente e colleghi, senza voler, però, con questo ammettere un voto negativo. Voterò a favore dell'articolo, perciò, con queste riserve e con queste osservazioni.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Eppure è una richiesta fatta all'unanimità in un convegno di studi.

AMATUCCI. Era Carnelutti che voleva estendere il giudizio per direttissima. Se vogliamo estenderlo per la celerità del processo siamo d'accordo, ma questo non deve andare, però, a danno della difesa dell'imputato.

CAVALIERE. A me sembra che la proposta in esame sia opportuna. Da alcune parti sono state sollevate delle difficoltà, perché non ci sarebbero garanzie per l'imputato. Ho

colto un'osservazione dell'onorevole Amatucci e cioè che talvolta il pretore o il tribunale davanti a cui compare l'imputato in seguito a richiesta di giudizio per direttissima ritiene opportune talune ulteriori indagini.

Dobbiamo essere più cauti nel parlare di arbitrii del pubblico ministero. Evidentemente il pubblico ministero prende i provvedimenti in seguito a una valutazione e non per commettere atti di arbitrio. L'autorità giudicante è il tribunale. Se si è incorso in un'errata valutazione, interviene a garanzia dell'imputato fornendo la possibilità a questi di difendersi con tutti i mezzi che gli dà la legge.

Quindi, l'esperienza ci dice che, mentre è necessario apprestare uno strumento che consenta di arrivare alla sentenza nel più breve tempo possibile, d'altra parte si può essere tranquilli, perché se ci fossero delle errate valutazioni — non parlo di arbitrii — indubbiamente l'autorità giudiziaria giudicante sarebbe pronta ad eliminare le conseguenze delle errate valutazioni.

Quindi, dichiaro di essere pienamente favorevole al disegno di legge in esame.

TESAURO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sorge il dubbio che si tratti di un provvedimento legislativo manifestamente viziato di incostituzionalità. E di poche ore fa, nemmeno di pochi giorni, una decisione della Corte costituzionale, la quale stabilisce l'inammissibilità della remissione dei procedimenti di competenza del pretore al tribunale e di altre situazioni del genere. Questa decisione della Corte costituzionale è stata fatta propria anche dalla Corte di cassazione. Ora è evidente che qui ci troviamo di fronte a una disposizione di legge non costituzionale. Si dice: « sempre che non siano necessarie speciali indagini ». Ma quali sono queste speciali indagini? Le deve determinare la legge. Siamo forse fuori del procedimento penale, fuori della restrizione della libertà personale? Io credo di no.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Ma allora è incostituzionale anche l'attuale articolo 502 del codice di procedura penale! Infatti, anch'esso dice: « se non sono necessarie speciali indagini ».

TESAURO. Ma l'articolo 502 non parla in forma generica di speciali indagini, mentre qui si forza un dettato della legge. Del resto noi potremmo sentire la I Commissione (Affari costituzionali) sulla questione di costituzionalità. Si tratta di una nuova disposizione legislativa, in cui niente meno si dà la possibilità al pubblico ministero, ove ritenga che non si debbano fare speciali indagini, di man-

dare l'arrestato senz'altro all'udienza entro quindici giorni dall'arresto. Poi si dà all'imputato la facoltà di chiedere una proroga. Secondo me, questo provvedimento nella forma attuale non va!

La Corte costituzionale, quando ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione, ha posto proprio il dito sulla piaga. Ha detto che non era soltanto incostituzionale quello che si era fatto in un secondo momento, ma che era incostituzionale tutto il sistema. Io sono il primo a ritenere necessaria la speditezza del procedimento istruttorio, perché sono decisamente contrario all'arbitrio della determinazione del pubblico ministero.

PRESIDENTE. Quindi ella sostiene che è incostituzionale il principio già consacrato nel codice e che questa incostituzionalità sarebbe resa ancora più scottante e più viva dall'allargamento derivante da questa norma. Mi pare che poco fa non avesse detto questo.

TESAURO. Signor Presidente, io prima ho detto e ripeto ancora ora che, nel sistema del codice in vigore, poiché la materia è disciplinata in un titolo a parte di giudizi speciali, organicamente regolato, si può anche avere l'illusione che non ci sia incostituzionalità — intendiamoci illusione ma non realtà, perché, andando a fondo anche l'intero titolo dei giudizi speciali dovrebbe essere sottoposto a un esame per vedere se è o meno costituzionale —. Ma certo è incostituzionale la nuova disposizione la quale dice « si può inoltre procedere al giudizio di cui al precedente comma sempre che non siano necessarie speciali indagini », cioè non fa riferimento a tutto il complesso sistema dei giudizi speciali, ma semplicemente dice « in questi casi sempre che non siano necessari », unica condizione, sempre che non siano necessarie speciali indagini.

PAPA. Io sono favorevole e mi pare strano che in un clima nel quale si va verso un procedimento accusatorio nel quale, cioè, la tutela dell'imputato si cerca in tutti i modi di sottrarla a quella che è l'azione del pubblico ministero ed a quella che è l'azione del giudice istruttore, introdurre questa situazione, significa avvantaggiarlo e porre il difensore, quindi il diritto di difesa dell'imputato, nella migliore condizione possibile. Per quelli che aspirano — così come io ho cercato di ricordare nella discussione in aula — alla unificazione della istruttoria, della istruttoria anche dibattimentale, dare la possibilità di portare subito l'imputato, anche se arrestato, dinanzi ai suoi giudici naturali, dare alla difesa la possibilità di tutelarlo nel modo più

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

ampio, mi pare che sia un fatto positivo, sul quale non dovrebbero sussistere motivi di dissenso, proprio motivandoli come difesa dell'imputato stesso. Per quanto riguarda l'incostituzionalità della norma, mi pare strano parlare di incostituzionalità perché non vi è alcuna lesione dei diritti dell'imputato stesso il quale viene ad essere garantito nella forma più vasta; a tal punto che, se a un dato momento non vuole usare di questo che è un suo diritto, può chiederne una proroga; quindi, può ampiamente tutelare il proprio diritto alla difesa. Sulla base di queste motivazioni, sia pure estemporanee, ma aderenti all'aspirazione generale della riforma del codice di procedura penale, io votero a favore.

VALIANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il sospetto di incostituzionalità del disegno di legge sottoposto al nostro esame, specialmente in relazione alla estrema discrezionalità del procuratore della Repubblica, mi lascia molto perplesso. Cominciamo col ricordare che, nel corso dell'istruttoria, è riconosciuto dal codice di procedura penale una larghissima discrezionalità al procuratore della Repubblica o al giudice istruttore inquirente. Il codice non stabilisce mai quando si può ritenere compiuta l'istruttoria e neppure quando dal rito sommario si può passare al rito formale o viceversa, ma tutto è rimesso alla discrezionalità del magistrato inquirente. E la pubblica accusa che deve portare le prove di responsabilità dell'imputato ed esse sono poi valutate nella sua assoluta indipendenza del tribunale. Quando le prove non sono sufficienti, peggio è per la pubblica accusa.

Mi pare, quindi, che in questo caso le preoccupazioni di incostituzionalità non siano fondate. Peraltro, quale danno verrebbe all'imputato da un giudizio direttissimo di questo genere? A parte le considerazioni del collega Papa, che oggi è tutto un'aspirazione al procedimento accusatorio che evita non solo le lungaggini, ma anche le incongruenze del procedimento istruttorio, sta di fatto che l'interesse dell'imputato è di essere giudicato immediatamente, soprattutto quando è soggetto al carcere preventivo. Ora un articolo di legge che consenta al procuratore della Repubblica di tradurre immediatamente al dibattimento l'imputato e a quest'ultimo di essere giudicato rapidamente e di portare al dibattimento quelle prove che avrebbe potuto portare in istruttoria, non pone l'imputato in nessuna diminuzione di diritti.

Peraltro le condizioni previste dall'articolo 502 sono precise anche nel disegno di leg-

ge che stiamo esaminando, perché l'arresto in flagranza è sostituito dall'ordine di cattura nei quindici giorni dalla commissione del fatto, e l'evidenza della prova, che non rende necessarie speciali indagini, è confermata. Non vedo, perciò, per quali motivi dovremmo alimentare il sospetto d'incostituzionalità o respingere un provvedimento di questo genere, che, a mio parere, è nell'interesse dell'imputato oltre che della giustizia.

Piuttosto trovo a ridire sulle modifiche, sia pure formali, che il Senato ha introdotto nel testo di legge, innanzi tutto parlando impropriamente di « comma » invece di « capoverso » e finendo anche per confondere la situazione, perché opportunamente il disegno di legge dice « dopo il primo capoverso » e non dopo la prima parte, ma dopo la seconda parte dell'articolo. Invece il Senato ha trasformato la parola « capoverso » in « comma » determinando una situazione molto diversa da quella che sarebbe opportuna.

Ritengo, quindi, che occorra tornare alla parola « capoverso » e sotto questo aspetto, a meno che non si possa parlare di coordinamento, bisognerebbe rinviare il provvedimento al Senato.

TESAURO. Poiché non ho l'onore di far parte di questa Commissione, ma sono qui in temporanea sostituzione di un altro collega, non insisterò e non presenterò nessuna richiesta formale. Però mi permetto di precisare il mio pensiero, perché non sorgano equivoci. Noi abbiamo un sistema processuale che si fonda su una duplice garanzia: la garanzia della libertà personale e la garanzia della uguaglianza di trattamento. E in questo rientra la garanzia dell'istruzione per tutti. Quando si ammette il giudizio per direttissima? Ce lo dice il codice e ce lo dice la dottrina: quando vi sia flagranza di reato, cioè uno stato di necessità che rende possibile la deroga ad alcune norme generali e l'immediatezza del giudizio. Ma quando estendiamo questa norma, che trova la sua giustificazione in una situazione stabilita in via generale della legge e introduciamo una disposizione che parla della non necessità di speciali indagini, escludendo la sussistenza della flagranza, è evidente che applichiamo il sistema a una situazione profondamente diversa da quella stabilita in via generale.

Perché in via generale è verissimo e sta scritto che anche per il giudizio direttissimo in flagranza di reato non devono essere necessarie speciali indagini. Però si parla di flagranza di reato. E la flagranza di reato che consente quella situazione eccezionale per cui

si deroga alla Costituzione. Perché la Costituzione non consente che nei confronti di un cittadino si proceda senza istruttoria e nei confronti di un altro cittadino si proceda in altra maniera; non consente che per uno si proceda con l'arresto in determinati casi e non in altri casi. Ma vuole un'eguaglianza assoluta di trattamento. Ora è evidente che con questa norma speciale cade quella giustificazione unica, per me nemmeno sufficiente, per cui rimane in vita il giudizio direttissimo. Vi sono altri sistemi. Non è preclusa affatto la via di soddisfare quella esigenza che si vuole qui soddisfare. Basta indicare nella legge le situazioni eccezionali nelle quali si vuole la deroga per procedere anche per giudizio direttissimo.

SFORZA. Signor Presidente, il fatto stesso che diversi onorevoli colleghi hanno manifestato dissenso e dubbio per questa legge e che altri — anche coloro che approvano in linea di principio questa legge, come l'onorevole Valiante — hanno manifestato dubbi circa la formulazione della legge stessa, a me non pare che si possa trattare di semplice coordinamento, ma che, invece, riguardi la sostanza del provvedimento.

La questione di incostituzionalità, sollevata dall'onorevole Tesauro, che è anche uno specialista in quella materia, mi induce a dire che questo disegno di legge, che, per il fatto di essere di un articolo unico può sembrare una cosa semplice, nella sostanza invece, semplice non è, se si tien conto che si riferisce alla questione della libertà dei cittadini, che riguarda il modo di regolare il procedimento penale, e, quindi, una materia estremamente delicata, onde io mi permetterei di fare una proposta che dovrebbe trovare consenzienti, penso, tutti gli onorevoli commissari e anche lo stesso rappresentante del Governo. Urgenza particolare non ce n'è. Rimandiamo, dunque, questa legge che viene così all'improvviso nella odierna seduta ad una delle prossime sedute, in modo di dar luogo a tutti i commissari non solo di studiare la questione e di vedere anche gli atti parlamentari del Senato che hanno indotto il Senato alla modifica del testo originario, ma a noi il tempo di presentare eventuali emendamenti, tempo che non abbiamo avuto in questa occasione.

PRESIDENTE. L'onorevole Guerrieri vuol dire qualche cosa?

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. La proposta di rinvio può significare che la discussione generale continua.

PRESIDENTE. La discussione generale è già stata chiusa; siamo alla discussione dell'articolo unico.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Se dobbiamo esaurire il provvedimento oggi è il caso di discutere. Se abbiamo invece il proposito di rinviarlo, avremo la possibilità di raccogliere altri elementi di giudizio.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, di fronte a una proposta di rinvio, io non intendo formalizzarmi opponendomi. I rinvii normalmente possono essere utili, se non altro perché danno la possibilità di approfondire meglio l'argomento. Però, in questo caso, non vorrei che il rinvio volesse significare insabbiamento di questa legge.

Io tengo a dichiarare che questo disegno di legge ha per noi un carattere d'urgenza perché il Governo è convinto che l'adozione di questo sistema, di questa specie di giudizio direttissimo particolare, possa veramente contribuire ad accelerare il disbrigo e la definizione di molti procedimenti penali. È il parere che ha espresso di recente anche la Procura di Roma, la quale ha sostenuto che finora si è servita del giudizio direttissimo solo per il 5 per cento dei giudizi celebrati, che, però, è convinta che se ne potrebbero celebrare molto di più arrivando al 25 per cento o al 30, se l'articolo 502 venisse modificato nel senso proposto dal Governo.

Io desidero spendere, anche se aderisco al rinvio, qualche parola sulla discussione per rimarcare qualcuno degli argomenti sui quali il Governo fonda la richiesta di approvazione del disegno di legge.

Ora, come hanno giustamente rilevato alcuni dei colleghi che hanno parlato, appare strano che in clima in cui tanto si parla di processo accusatorio, si voglia contrastare questo disegno di legge, che costituisce veramente un caso di procedimento accusatorio. Ora, salvo alcune imperfezioni relative alla sistematica, rilevate dall'onorevole Valiante, e sulle quali sono d'accordo, il disegno di legge tende veramente ad allargare la sfera di applicazione del giudizio direttissimo senza che vengano meno in alcun modo le garanzie per l'imputato e per la sua difesa, cose che veramente dovrebbero costituire la preoccupazione principale e fondamentale di tutti noi. Io non credo assolutamente all'eccezione di incostituzionalità alla quale ha accennato l'onorevole Tesauro, perché se dovessimo parlare di incostituzionalità di questo disegno di legge, dovremmo anche affermare l'incostituzionalità

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

dell'intero articolo 502, quale si trova nel codice, in quanto il criterio è lo stesso.

PRESIDENTE. L'onorevole Tesauro di fronte ad una mia domanda ha affermato che è incostituzionale il principio affermato nel codice.

TESAURO. Nell'articolo 502 del codice di procedura penale è stabilito un fatto obiettivo: la flagranza di reato.

MARICONDA. Anche il disegno di legge in esame determina dei casi obiettivi.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'opportunità della nuova norma mi pare che possa rilevarsi da molte ipotesi. Facciamo il caso di tre ladri colti in flagrante; due di essi vengono arrestati, mentre il terzo riesce a fuggire. In questo caso, purtroppo, non si può procedere col giudizio direttissimo, se non si approva questa nuova norma. Ci può essere anche il caso del marito che uccide la moglie e che si costituisce dopo due giorni; non si può più fare nei suoi confronti il giudizio direttissimo.

Ora mi pare che questo emendamento aggiuntivo che si vuole introdurre all'articolo 502 metta il magistrato nella condizione di avvalersi del giudizio direttissimo in casi diversi ma ugualmente importanti rispetto a quelli possibili secondo l'attuale articolo 502. E credo che l'emendamento aggiuntivo sia anche nell'interesse dell'imputato, perché se questi può essere giudicato, senza carcerazione preventiva, subito dopo l'arresto e viene assolto, ne ricava indiscutibilmente un notevole beneficio.

Per queste ragioni il Governo si permette di insistere nel chiedere l'approvazione del disegno di legge. Ad ogni modo, se l'onorevole Sforza ritiene che sia necessario un po' di tempo per preparare degli emendamenti, io non mi opporrò, a condizione che il rinvio sia brevissimo e che gli emendamenti siano presentati in termine, affinché il Governo ne possa prendere cognizione tempestivamente e il disegno di legge possa essere discusso e approvato subito dopo le ferie.

PRESIDENTE. Se la proposta di rinvio è fatta allo scopo di migliorare il testo del provvedimento in esame, possiamo rinviare la discussione ad altra seduta.

SFORZA. Mi permetto di chiarire che non è nel nostro costume e in quello del nostro gruppo di fare richieste di rinvio per prendere tempo. Noi non possiamo implicitamente con la richiesta di rinvio rinunciare alla opposizione di fondo. Questo, però, non toglie che, in linea subordinata, possiamo presentare anche degli emendamenti migliorativi della legge.

PRESIDENTE. È chiaro che io intendevo dire questo. Il rinvio deve avere soltanto questo scopo pratico, altrimenti non ce ne sarebbe ragione.

ANDREUCCI. Le vere ragioni che sono state poste a fondamento dell'opposizione contro l'approvazione di questo articolo unico sono ragioni di fondo, non di miglioramento.

Io non sarei favorevole a un rinvio una volta che sia possibile formulare un emendamento, discutere e concludere. Mi pare che rinviare voglia dire ritornare alla discussione generale, e praticamente proporre emendamenti che non sono più emendamenti di sistematica, ma sono emendamenti di forma. Per questo, signor Presidente, io sono contrario a un rinvio.

PRESIDENTE. La motivazione di rinvio, anche quella di un'ipotesi subordinata, che potrà verificarsi o no, e che lo stesso onorevole Sforza e lo stesso onorevole Valiante avevano fatto all'inizio della seduta, era per avere il tempo di studiare una migliore formulazione. Ed io, accettando questa motivazione ho richiesto il rinvio, la quale motivazione è stata, nello stesso tempo, accettata anche dal Governo. Siccome la Commissione tiene seduta domani, possiamo rinviare a domani, in modo che non c'è il pericolo di insabbiamento, il pericolo di *sine die*.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Domani pomeriggio ho degli impegni.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Per quel che può valere, devo ricordare agli onorevoli colleghi — e lo dico soprattutto per tranquillità dei colleghi dell'opposizione — che al Senato questa legge è passata quasi all'unanimità. L'onorevole Capalozza si è soltanto astenuto, mentre l'onorevole Vecchietti, parlando, a nome del partito socialista, ha dichiarato che approvava il disegno di legge.

PRESIDENTE. Devo dire, anche ripetendo l'espressione del Governo, per quel che può valere, sempre, che l'urgenza è stata sottolineata alla Commissione anche dal Presidente della Camera, reiteratamente.

Io rinvierei il seguito della discussione a domani.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Se oggi pomeriggio la Commissione volesse convocarsi, nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Vogliamo vederci stasera alle 18?

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Gli emendamenti che io riterrei di proporre, a nome del Governo, si riferiscono soprattutto all'ordinamento, alla sistema-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

zione dell'articolo attuale contenuto nel disegno di legge rispetto all'intero articolo 502. Il disegno di legge originario, quale fu proposto dall'onorevole Gonella al Senato suonava così: Nell'articolo 502 del codice di procedura penale dopo il primo capoverso è inserito il seguente.

Ora questa distinzione aveva la sua ragione d'essere perché l'articolo che si proponeva veniva a precedere l'ultimo capoverso dell'articolo 502 dove si dice che, quando non è possibile provvedere nel modo del giudizio direttissimo, il procuratore della repubblica procede nelle forme ordinarie. Ora noi insisteremo perché questo articolo aggiuntivo sia inserito dopo il primo capoverso e non dopo il primo comma; e poi si vorrebbe anche inserire o modificare l'ordinamento degli altri capoversi, in modo che risulti ben chiaro che questo emendamento che oggi si vuole introdurre si può estendere eventualmente anche ai giudizi di corte d'assise, perché se lo collochiamo prima, l'interprete domani potrebbe anche ritenere che l'innovazione introdotta riguardi solo gli altri giudizi e non quelli di corte d'assise.

Quindi, io formulerei l'intero articolo 502 così:

« Quando una persona è stata arrestata nella flagranza di un reato di competenza del tribunale, il procuratore della Repubblica al quale l'arrestato è presentato ai termini dell'articolo 244, se ritiene di dover procedere e se non sono necessarie speciali indagini, dopo averlo sommariamente interrogato può farlo subito condurre in stato d'arresto davanti al tribunale se questo siede in udienza penale; altrimenti, dopo aver disposto perché l'arresto sia mantenuto, può farlo presentare a una udienza prossima non oltre il quinto giorno dall'arresto ».

Fin qui il testo è uguale all'articolo 502. Poi dovrebbe aggiungersi:

« Si può inoltre procedere al giudizio di cui al precedente capoverso, sempre che non siano necessarie speciali indagini, nei confronti di persona arrestata a seguito di ordine di cattura emesso entro il 15° giorno dal commesso reato; l'arrestato è presentato all'udienza non oltre il 5° giorno dall'arresto.

Se non è possibile provvedere nei modi anzidetti, il procuratore della Repubblica procede con le forme ordinarie, osservate le disposizioni dei capoversi dell'articolo 246 codice procedura penale.

Se si tratta di reato di competenza della corte d'assise si può procedere al giudizio direttissimo nei modi predetti (questo ai fini di rimarcare che la motivazione che si vuole introdurre è estesa anche ai giudizi di corte di assise) se la corte si trova convocata in sessione, ovvero deve essere convocata entro cinque giorni da quello dell'arresto.

Negli stessi modi si può procedere quando il reato viene commesso da persona arrestata, detenuta o internata per misura di sicurezza ».

Infine si aggiungerebbe un comma:

« il termine di presentazione all'udienza può essere prorogato a richiesta o con il consenso dell'imputato ».

In quest'ultimo comma l'innovazione che proporrei di introdurre rispetto alla dizione del Senato è questa: « o con il consenso ».

PRESIDENTE. Su questo articolo emendato, proposto dal Governo, possiamo continuare la discussione questa mattina, senza che i colleghi insistano per il rinvio?

GUERRIERI EMANUELE, Relatore. Continuare nell'esame di questo articolo emendato, significa rinunciare alle riserve di merito che sono state formulate poc'anzi e il rinvio non avrebbe più ragione d'essere. Quindi, o continuiamo la discussione, oppure la rinviemo per esaminare l'articolo 502 emendato secondo la proposta dell'onorevole Sottosegretario.

AMADEI LEONETTO. A me sembra necessario il rinvio anche per esaminare la nuova sistematica proposta dal rappresentante del Governo. Se accettassimo questa nuova formulazione, con varianti che sono di sostanza, il disegno di legge dovrebbe tornare necessariamente al Senato, e, quindi, un giorno più o uno meno non avrebbe alcuna importanza.

PRESIDENTE. O rinviemo o non rinviemo. Ma se dobbiamo proseguire per poi rinviare, mi sembra inutile.

Mi pare che la lettura dell'emendamento proposto dal Governo abbia giovato molto. Noi siamo proprio al limite di un chiarimento e forse mi auguro di un'intesa. Da quello che hanno detto i colleghi, mi pare di poter meglio meditare sull'emendamento del Governo. Rinviemo senz'altro; sta a vedere, a quale data.

Rinvio, pertanto, il seguito della discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Resta e Brusasca: Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo (2334).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge degli onorevoli Resta e Brusasca: Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo.

Nella precedente seduta, sono stati approvati nel testo proposto dall'onorevole Cocco l'articolo 1, relativo al titolo professionale e l'articolo 2 relativo all'obbligatorietà della iscrizione all'albo.

L'articolo 3 del disegno di legge proposto dal relatore (articolo 4 del testo originario) reca:

«Formano oggetto dell'attività professionale del geologo:

a) l'esecuzione di rilevamenti e studi geologici anche attinenti al catasto minerario, fotogeologia, cartografia geologica;

b) le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti, canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici;

c) le indagini geologiche relative alla geomorfologia applicata come sistemazione dei versanti vallivi, frane, valanghe, sistemazioni costiere, erosioni del suolo;

d) le indagini geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee;

e) le indagini geologiche relative alla prospezione e alla ricerca dei giacimenti minerali, ivi compresi i giacimenti di idrocarburi e di acque minerali e ciò anche in sottofondo marino;

f) le indagini geologiche relative ai materiali naturali da costruzione ed alla loro estrazione;

g) le indagini geologiche anche nel campo agrario;

h) le indagini geologiche connesse con l'arte militare ed altre affini;

i) le ricerche di carattere paleontologico, petrografico, mineralogico relative ai commi precedenti.

L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai geologi iscritti all'albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti.

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

Albo ed elenco speciale dei geologi.

«Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi provvede alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e deve, almeno ogni due anni, curarne la revisione».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5, che reca:

«La iscrizione nell'Albo ha efficacia in tutto il territorio della Repubblica italiana.

Per la iscrizione nell'Albo sono necessari i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato estero avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) essere in possesso della laurea in scienze geologiche conferita o riconosciuta nel territorio della Repubblica;

d) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;

e) avere la residenza in Italia».

Secondo il testo del relatore, viene soppresso il primo comma. Al secondo comma si propone questo testo sostitutivo:

Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

a) essere cittadino italiano, o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) essere di specchiata condotta morale;

d) essere abilitato all'esercizio della professione di geologo;

e) avere la residenza in Italia.

Poiché non vi sono osservazioni, metto in votazione l'articolo 5 nel testo proposto dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6, che reca:

«All'albo professionale dei geologi possono essere iscritti, anche indipendentemente dal requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 5, i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati del gruppo geominerologico, limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole geologica.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

Possono altresì essere iscritti i laureati in scienze naturali che abbiano esercitato attività di specialisti in campo paleontologico per almeno tre anni».

Nel testo del relatore è identico, salvo la sostituzione della lettera *d*) alla lettera *c*).

Poiché non vi sono osservazioni, metto in votazione l'articolo 6 con la sostituzione della lettera *d*) alla lettera *c*).

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7, che reca:

«I cittadini italiani residenti all'estero possono essere esonerati dal requisito per la iscrizione all'albo di cui alla lettera *e*) dell'articolo 5 qualora dimostrino di risiedere all'estero al servizio, in qualità di geologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato».

Nel testo del relatore è identico.

Metto in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8, che reca:

«Gli iscritti all'Albo costituiscono l'Ordine dei geologi. Gli iscritti all'Albo eleggeranno in assemblea a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio direttivo dell'Ordine».

Nel testo del relatore, invece, è il seguente:

«Gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine nazionale dei geologi ed eleggono il Consiglio dell'Ordine Nazionale».

AMADEI LEONETTO. Dobbiamo sostituire alle parole «Consiglio dell'Ordine nazionale» le altre: «Consiglio nazionale dell'Ordine».

PRESIDENTE. È esatto. Metto in votazione l'articolo 8 con la modificazione suggerita dall'onorevole Amadei.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

Attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre quelle demandategli da altre norme:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;

c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

d) adotta i provvedimenti disciplinari;

e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;

f) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine nazionale, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale, nonché l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo o nell'elenco, della tassa per il rilascio di certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari.

BREGANZE. Io toglierei la parola: «liquidazione» in via amministrativa.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ma perché non lo vuol lasciare? Che danno porterebbe?

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 con la cancellazione delle parole «in via amministrativa».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine.

«Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'ordine in materia di iscrizione e cancellazione dall'albo e dall'elenco speciale, nonché in materia disciplinare ed elettorale, possono essere impugnate dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione essi hanno la loro residenza, con ricorso alla Commissione centrale geologi di cui all'articolo 13».

MIGLIORI. Invece di Consiglio Nazionale, mettiamo «Commissione centrale».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ha ragione; è giusto il rilievo.

COCCO MARIA, *Relatore*. Va bene «Commissione centrale».

PRESIDENTE. Quindi, diremo «con ricorso alla Commissione centrale dei geologi di cui all'articolo 12».

BREGANZE. Dopo la rettifica di Commissione centrale, anche per questa materia deve ritenersi valido, come fatto per i giornalisti,

il ricorso giurisdizionale. Ci rimettiamo, quindi, ai principi, alla norma generale. Nella legge attuale per gli avvocati e procuratori, in esame e di prossima votazione, è previsto il ricorso avverso il consiglio nazionale dell'ordine. È prevista qualche cosa. Comunque, c'è un qualche esplicito richiamo all'autorità giudiziaria. Anche nelle altre professioni è previsto il ricorso all'autorità giudiziaria.

Domando a me stesso: dovendò varare questa legge con carattere di organicità riteniamo sufficiente la possibilità generica di ricorso alla commissione centrale o è opportuno che diciamo qualche cosa circa questa ricorribilità giurisdizionale?

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi pare che, se in questa legge non diciamo nulla, resta implicito e sottinteso che ci richiamiamo alle norme generali. L'emendamento sarebbe solo la ripetizione di questo concetto e, pertanto, mi pare inutile.

PRESIDENTE. La sua osservazione, onorevole Breganze, è fondatissima; però, se ci fosse bisogno di un chiarimento, è stato già dato negli atti preparatori.

BREGANZE. Mi considero soddisfatto.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'articolo 10, ex 11.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11, ex 12. Il testo della proposta di legge reca:

« Il Consiglio direttivo dell'Albo quando non sia in grado di funzionare regolarmente può essere sciolto con decreto del Ministero di grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione generale di cui all'articolo 1 della presente legge.

Contemporaneamente al decreto di scioglimento, lo stesso Ministero nomina fra gli iscritti all'Albo, una Commissione straordinaria di tre membri, alla quale competeranno tutte le attribuzioni del Consiglio direttivo sciolto.

Le elezioni per il nuovo Consiglio dovranno effettuarsi entro tre mesi dallo scioglimento del vecchio Consiglio ».

Il testo del Relatore invece è il seguente:

ART. 11.

Scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Se non è in grado di funzionare, se — chiamato all'osservanza dei propri doveri — persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri

gravi motivi, il Consiglio nazionale dell'Ordine può essere sciolto.

In caso di scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale dei geologi.

Il commissario ha la facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e non più di sei membri, da scegliersi tra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina, altresì, un segretario tra gli iscritti nell'albo.

Sostituiamo le parole: « Consiglio dell'Ordine nazionale », con le altre: « Consiglio nazionale dell'Ordine », per coordinamento. Nell'ultimo comma, penultima riga, sempre per coordinamento sostituiamo le parole: « Commissione centrale » alle altre: « Consiglio nazionale ».

Metto in votazione l'articolo 11 nel testo del Relatore, con le suddette modificazioni di coordinamento.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12, ex articolo 13. Il testo della proposta di legge reca:

« Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituita la Commissione centrale per i geologi la quale sarà composta:

a) di un magistrato di grado non inferiore a magistrato di cassazione che ha le funzioni di presidente;

b) del capo dell'Ufficio delle professioni presso il Ministero di grazia e giustizia o di un magistrato da lui delegato, che ha funzioni di vice presidente;

c) di due componenti designati, rispettivamente dal Ministro per l'industria e del commercio e dal Ministro della pubblica istruzione;

d) di cinque geologi scelti fra i designati in numero doppio dall'ordine dei geologi.

La Commissione è nominata con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria e commercio e della pubblica istruzione ».

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

Il testo del Relatore è così formulato:

ART. 12.

Consiglio nazionale dei geologi.

« Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituito il Consiglio nazionale dei geologi.

Il Consiglio nazionale dei geologi è composto di nove membri eletti dal Consiglio dell'Ordine nazionale tra gli iscritti nell'albo ».

Per coordinamento sostituiamo le parole: « Consiglio nazionale », con le altre: « Commissione centrale ».

BREGANZE. Abbiamo detto poco fa che contro le deliberazioni del Consiglio nazionale si ricorre alla Commissione centrale. Ora la Commissione centrale risulta eletta dallo stesso Consiglio nazionale, che diventa in certo modo giudice di primo grado e giudice di appello al tempo stesso. È necessaria qualche integrazione nella sua composizione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io propongo che questo articolo sia redatto così:

« Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituita la Commissione centrale per i geologi. Essa sarà composta: ».

Poi seguono le lettere *a)*, *b)*, *c)* dell'articolo 13 della proposta di legge. Poi segue ancora una lettera *d)*: « Di nove membri eletti dal Consiglio nazionale dell'Ordine tra gli iscritti nell'albo ».

BREGANZE. Da un lato apprezzo che la maggioranza sia data ai componenti della professione, ma d'altro canto è evidente che derivando l'elezione non dalla base, ma dallo stesso Consiglio nazionale, quest'ultimo rimane sempre in maggioranza, e, pertanto, il giudice di appello è composto in grande maggioranza dai giudici di primo grado. L'elezione dovrebbe essere non di secondo grado, ma di primo grado, cioè da parte degli iscritti all'albo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si potrebbe dire: « di cinque membri eletti dagli iscritti nell'albo dei geologi ».

GUERRIERI EMANUELE. Escludendo però i membri del Consiglio nazionale.

PRESIDENTE. La lettera *d)* potrebbe essere questa: « di nove geologi eletti dagli iscritti nell'albo dei geologi. Non possono far parte della Commissione predetta gli eletti al Consiglio nazionale ».

Bisogna inserire quest'ultimo capoverso che già era nel testo originario.

È del seguente tenore:

« La Commissione nominata con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'industria e commercio e della pubblica istruzione ».

AMATUCCI. Dove si parla di « un magistrato di grado non inferiore a magistrato di cassazione », bisognerebbe sopprimere la parola grado e dire con funzioni non inferiori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo nel testo emendato di cui do nuovamente lettura: .

Commissione centrale.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituita la Commissione centrale per i geologi. Essa sarà composta:

a) di un magistrato di cassazione che ha le funzioni di presidente;

b) del capo dell'Ufficio delle professioni presso il Ministero di grazia e giustizia o di un magistrato da lui delegato, che ha funzioni di vice presidente;

c) di due componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'industria e commercio e dal Ministro della pubblica istruzione;

d) di nove geologi eletti dagli iscritti nell'albo dei geologi.

Non possono far parte della Commissione predetta gli eletti al Consiglio nazionale.

La Commissione è nominata con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria e commercio e della pubblica istruzione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13:

Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei geologi.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14:

Pratica professionale.

Sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato, il requisito

di cui alla lettera *d*) dell'articolo 5 è sostituito da quello di aver compiuto una effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 15:

Laureati in ingegneria, scienze naturali, fisica e chimica.

Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti all'albo i laureati in ingegneria; in scienze naturali, in fisica, in chimica, i quali dimostrino di avere esercitato effettivamente come attività esclusiva o almeno prevalente per almeno 5 anni l'attività che forma oggetto della professione di geologo e presentino domanda di iscrizione all'albo entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

C'è un emendamento suppressivo degli articoli 17, 18 e 19.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io non mi oppongo alla soppressione degli articoli 17 e 18, ma insisto per il mantenimento dell'articolo 19.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento suppressivo dell'articolo 17 del testo.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento suppressivo dell'articolo 18 del testo.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 19:

Con decreto del Capo dello Stato saranno emanate entro un anno le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Colitto: Modifica dell'articolo 49 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, riguardante l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori (1011); Palazzolo: Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori (2632); Boidi ed altri: Nuove norme in materia di previdenza e di assistenza forense (3701); Spadazzi: Previdenza e assistenza per i patrocinatori legali (4048).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: « Modifiche dell'articolo 49 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, riguardante l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori », d'iniziativa del deputato Colitto; « Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori », d'iniziativa del deputato Palazzolo; « Nuove norme in materia di previdenza e di assistenza forense », d'iniziativa dei deputati Boidi, Breganze, Guerrieri Filippo, Bisantis, Pucci Ernesto, Merenda, Andreucci, Pennacchini, Amodio Francesco, Gorrieri Ermanno, Tozzi Condivi, Fracassi, Restivo, Rocchetti, Cocco Maria, Russo Spina, Scarlato, De' Cocci, Schiratti, Napolitano Francesco, Bima, Viviani Arturo, Sammartino; « Previdenza e assistenza per i patrocinatori legali », d'iniziativa del deputato Spadazzi.

Chiusa la discussione generale, eravamo all'esame dell'articolo 1, del quale avevamo approvato i primi comma. Abbiamo ora un emendamento Pennacchini, Breganze e Andreucci del seguente tenore:

« Aggiungere dopo l'ultimo comma:

« Gli avvocati e procuratori che abbiano già conseguito la liquidazione del conto individuale in capitale ai sensi degli articoli 60 e 64 della predetta legge, potranno essere iscritti ai soli fini assistenziali.

Gli avvocati e procuratori che si trovino in godimento di vitalizi liquidati ai sensi degli articoli 36, 56, 60, 63 e 65 della legge stessa, rimangono iscritti agli effetti delle particolari norme ad essi applicabili della presente legge ».

AMATUCCI, *Relatore*. Questo emendamento mira in modo particolare a favorire gli avvocati anziani, e, quando l'onorevole Pennacchini si richiama agli articoli 39, 56, 60, 63 e 65 della legge del gennaio 1952, si riferisce in modo particolare all'articolo 39, che riguarda tutti gli avvocati che erano stati cancellati dall'albo; l'articolo 56 si riferisce al trattamento eccezionale di previdenza, l'articolo 60 al riscatto, l'articolo 63 agli iscritti all'ente di previdenza che potevano conseguire il trattamento di pensione dopo cinque anni di iscrizione alla Cassa, l'articolo 65 all'invalidità degli avvocati stessi.

In linea generale, debbo dichiarare che siamo ben disposti a riconsiderare la situazione di questi vecchi avvocati, i quali, avendo ora il trattamento eccezionale di previdenza, riescono ad avere non tutti la stessa somma, ma, comunque, tutti una somma insufficiente. Volere estendere i benefici della presente legge anche a coloro che erano stati cancellati e che, quindi, con l'emendamento Pennacchini dovrebbero essere reinscritti, significa affermare in linea di massima un principio di solidarietà al quale non possiamo venir meno.

D'altra parte bisogna che sappiamo esattamente quale sia il numero degli avvocati che oggi godono o della pensione o dell'assegno eccezionale; ed estendere anche a questi colleghi anziani i benefici dell'attuale legge significherebbe dare a costoro la pensione che con la nuova legge verrebbero a conseguire tutti gli altri avvocati con la maturazione di quelle determinate condizioni.

Ora, fermo restando nell'animo di ogni componente della Commissione il proposito di venire incontro agli avvocati anziani, è troppo evidente che possiamo fare questo soltanto in due modi: o con i fondi dell'assistenza, che potremmo aumentare, salvo a disciplinarli in modo organico, perché l'assistenza si deve dare a tutti gli avvocati che si trovano in condizione di povertà; oppure in analogia a quanto fa lo Stato e come è stato praticato anche nell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre, cioè prendendo in considerazione un funzionario che è in stato di quiescenza e attribuendogli un'indennità *una tantum*.

Ecco perché sarebbe forse più opportuno esaminare l'intero testo sottoposto al nostro esame, lasciando accantonato questo emendamento. Prima di concludere la legge, potremo esaminarlo e fare una disposizione transitoria o un'altra norma che si inserisca nel punto più adatto.

L'onorevole Sottosegretario ha chiesto maggiori informazioni, per sapere quale è il numero attuale di coloro che godono di pensione o di trattamento eccezionale, in modo che potremo vedere quale altro onere graverà sulla Cassa per far fronte a una certa situazione. Quando avremo queste notizie, esamineremo l'emendamento Pennacchini, pronti a favorire questi colleghi nella maniera più rapida, studiando qualche altro contributo, per esempio in relazione agli atti notori redatti innanzi al pretore o al notaio.

Quindi non rinviando *sine die* l'esame della proposta, ma prendiamo formale impegno di esaminare la questione in relazione alle possibili nuove entrate, per alleviare la condizione di disagio di questi vecchi avvocati.

PENNACCHINI. Desidero ringraziare il collega Amatucci per l'adesione sostanziale che ha dato al mio emendamento e vorrei, però, illuminare un po' i membri della Commissione e vorrei pregarli particolarmente di ascoltare questo punto.

Nella volta scorsa non abbiamo forse approfondito esattamente la portata dei due ultimi emendamenti all'articolo 1 che ho presentato. Si tratta di due emendamenti che hanno fisionomia assolutamente diversa, anche se ispirati allo stesso fine di profonda umanità nei confronti di questi colleghi anziani. Per quanto riguarda il penultimo emendamento, si tratta *sic et simpliciter* di conservare ai vecchi avvocati che hanno già liquidato *una tantum* quanto di loro spettanza, il diritto alle prestazioni assistenziali.

Mi pare che lo stesso Relatore, la volta scorsa, discutendo sul mio emendamento, disse proprio questo: questo è un problema che riguarda l'assistenza. Ma è esattamente quello che vuole il mio emendamento, cioè che l'assistenza venga mantenuta anche nei confronti degli avvocati che hanno liquidato il loro conto. Forse, secondo quanto mi ha suggerito il collega Palazzolo, potrebbe essere opportuno stanziare una cifra *ad hoc* per questi avvocati che sono in numero di 220.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sono 250!

PENNACCHINI. Non cambia di molto con questa cifra. Essi possono maturare in base al mio emendamento il diritto all'assistenza. Ma quello che a me preme è che venga esplicitamente dichiarato con una disposizione di legge che questi mantengono il diritto all'assistenza, perché se questo non viene fatto ci si potrebbe appigliare a un silenzio della legge per negare a costoro una qualunque possibilità di assistenza. Quindi non mi pare

che, sotto il profilo dell'ordine finanziario, la cosa presenti particolari difficoltà, perché un intervento assistenziale in questo settore si potrebbe fare anche con una cifra, che io riterrei di definire esigua.

Molto diverso è il secondo emendamento. Il secondo emendamento mira a stabilire una *par condicio* fra coloro che andranno a beneficiare delle nuove provvidenze previste dalla legge che stiamo discutendo e coloro che hanno già in passato liquidato l'assegno vitalizio in base alle precedenti disposizioni. Ora costoro sono, in base ad accertamenti eseguiti, circa in numero di 2.300.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Saranno 2.450 nel 1963.

PENNACCHINI. Costoro hanno oggi un minimo di 40 mila lire al mese di pensione. Se noi estendessimo anche a costoro i benefici della presente legge, siccome la presente legge prevede un minimo di 60 mila lire al mese di pensione, vi sarebbe un aumento di 20 mila lire al mese per ognuno di questi avvocati. Queste 20 mila lire moltiplicate per 2.300 fanno *grossa modo* 46 milioni al mese e fanno 550, 560 milioni — se vogliamo accogliere il numero indicato dal Sottosegretario — di maggior onere all'anno per la Cassa. E siccome da qualche parte si è detto che io indirettamente favorirei la Cassa, faccio presente che questo emendamento non favorisce la situazione della Cassa, ma la peggiora, perché la costringe ad un'ulteriore spesa di mezzo miliardo. Io sono rimasto veramente colpito onorevoli colleghi, da situazioni di avvocati che si trovano in queste condizioni e che non hanno veramente la possibilità di vita. Un grande avvocato del foro di Cassino ha tentato il suicidio dichiarando proprio che non aveva la possibilità di vivere in base al trattamento previdenziale che gli era stato riservato. È una questione di grande importanza sotto ogni profilo. L'approvazione del mio emendamento, importa una maggiore spesa di circa mezzo miliardo per il primo anno e poi si tratterà di aventi diritti che, purtroppo, si estingueranno man mano che gli anni passano e, quindi, l'onere sarebbe un onere che si va man mano estinguendo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Poi ci sono gli altri che aumentano il passivo; bisogna tener conto di quelli che andranno in pensione ordinaria.

PENNACCHINI. E mi pare opportuno conservare a costoro i benefici della presente legge e che vanno sottolineati anche sotto un altro aspetto. Mi pare che ci sia contenuta nella proposta di legge o comunque se non

è contenuta, mi riservo di presentarla all'attenzione dei colleghi, anche la possibilità di rivalutare le pensioni in relazione a un'eventuale svalutazione della moneta.

Ora, anche in questo caso, questi avvocati verrebbero privati di questo giusto diritto, di questa giusta considerazione.

Ecco perché, onorevoli colleghi, io desidero insistere per l'approvazione del mio emendamento.

Diversa è la questione del collocamento. A me pare che il collocamento più idoneo dell'articolo 1 sia quello per quanto riguarda l'affermazione di questo principio. Tuttavia se la Commissione dovesse ritenere di dover collocare altrove questo emendamento purché nella sostanza questo mio emendamento venga conservato, io non ho difficoltà a spostarlo ad altri articoli. Quello su cui, però, vorrei particolarmente insistere, sulla base dei dati che ho presentato e sulla base di quel concetto di fraterna, umana solidarietà che noi, ripeto, dobbiamo nei confronti di tanti colleghi, che si trovano in condizioni particolarmente disagiate, io veramente vorrei pregare la cortesia degli onorevoli colleghi di voler concedere la loro approvazione al mio emendamento.

PALAZZOLO. Quelli che sono pensionati avranno l'aumento che è previsto nelle uscite e che comprende tutti. Quindi, non capisco perché si debba presentare un emendamento, quando è già previsto nell'articolo 13 della legge.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. A parer mio la richiesta che fa l'onorevole Pennacchini è già contenuta nella proposta di legge, perché l'ultimo comma dell'articolo 13 dice: « Agli avvocati e procuratori che si trovano nelle condizioni del presente articolo viene garantito un minimo di pensione nella misura di lire 720.000 annue. Analogo trattamento spetta agli avvocati e procuratori che sono andati in pensione prima dell'entrata in vigore della presente legge ». Le 720.000 lire annue corrispondono a 60.000 lire al mese.

PENNACCHINI. Quindi, si prevede soltanto l'aumento da lire 40.000 a 60.000, ma non ai fini dell'applicazione di tutti i miglioramenti.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. A conferma del mio rilievo, ripeterò che quando si è fatto quel bilancio di cui abbiamo avuto conoscenza anche nella passata seduta e laddove si faceva una previsione di uscita, la voce più importante è rappresentata dalla rendita ai 2.450 pensio-

nati previsti dalla Cassa per il 1963 e per i quali è prevista la spesa di un miliardo e 764 milioni. Quindi, nel bilancio generale di previsione si è detto che l'uscita globale avrebbe dovuto essere di oltre due miliardi. Si è tenuto conto di quanto verrà assegnato anche agli avvocati che godono già secondo la legge precedente di un assegno mensile di pensione.

BREGANZE. È un'altra cosa.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. È una delle due cose che ha previsto l'onorevole Pennacchini ed è la più importante. Per quanto riguarda poi il trattamento previsto per coloro che hanno liquidato il loro conto individuale e che, secondo gli accertamenti finora eseguiti, ammontano a 250, indubbiamente ci sarebbe un onere maggiore. Lasciando il lato umano, sul quale siamo tutti d'accordo, ci troveremo in questa situazione giuridica particolare: che costoro verrebbero a beneficiare della previdenza della Cassa, mentre hanno rotto ogni loro rapporto con la Cassa stessa. Vediamo, quindi, di trovare una maniera per uscirne. Si potrebbe richiedere loro una anche minima contribuzione.

PRESIDENTE. Forse facciamo una discussione inutile. L'onorevole Pennacchini ha consentito, secondo la richiesta del Relatore e di altri colleghi, di accantonare momentaneamente i suoi emendamenti, per collocarli in maniera migliore. Così si avrebbe anche il tempo perché lo stesso onorevole Pennacchini e gli altri colleghi possano valutare con maggiore attenzione le osservazioni fatte dall'onorevole Palazzolo prima e dal rappresentante del Governo poi.

AMATUCCI, *Relatore*. Per quanto riguarda il primo emendamento, quello dell'assistenza, mi permetto di far rilevare che il Comitato ristretto ha previsto l'opportunità di aumentare i fondi per l'assistenza. Nell'articolo 22 potremmo aggiungere qualche cosa che vada a favore di quei 250 professionisti.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. In quella specie di bilancio di previsione che si è fatto, si è detto che per l'assistenza viene prevista una spesa globale di 150 milioni.

PALAZZOLO. Si potrebbero aggiungere altri 50 milioni e saremmo a posto.

PENNACCHINI. Vorrei che sia il Relatore, sia il Governo, sia la Commissione fossero d'accordo per inserire questo mio emendamento, salvo a modificarlo per quanto riguarda l'assistenza.

PRESIDENTE. Sul principio siamo d'accordo.

Passiamo all'articolo 2.

All'articolo 2 sono stati presentati emendamenti, salvo un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Pennacchini il quale ha proposto l'inserimento dopo il punto 6°) di un punto 6°-bis) che reca:

« Il contributo a carico degli enti pubblici forniti di uffici legali propri o che provvedano al loro servizio legale mediante avvocati o procuratori convenzionati, o che siano tenuti per legge o autorizzati a usufruire delle prestazioni professionali dell'Avvocatura dello Stato ».

PENNACCHINI. Mi pare, onorevole Presidente, che il problema va esaminato un po' più a fondo anche sotto il profilo dell'equità, quando si richiede la corresponsione di questo contributo. Non c'è dubbio che l'esistenza di uffici legali in uffici pubblici i cui componenti hanno lo *status* di impiegati soggetti a vincolo di subordinazione incompatibile con l'esercizio della professione di avvocato e procuratore e, tuttavia, sono autorizzati ad esercitare tale professione, proprio nell'esclusivo interesse dell'ente da cui dipendono ossia proprio nell'ambito del vincolo di subordinazione, costituisce una delle più acute spine del nostro ordinamento professionale e come tale ha sempre dato luogo a dibattiti e contrasti. Gravissimo è il danno, comunque, che l'ibrido istituto arreca al libero Foro, se si considera che ben numeroso è il gruppo di amministrazioni (nazionali o locali, o articolate in sedi centrali e periferiche) le quali si avvalgono della facoltà di costituire un proprio ufficio legale, e che il complesso dei loro affari, di carattere consultivo o contenzioso, in tal modo sottratto al libero Foro, è veramente imponente. Si aggiungono, poi, per rincarare la dose, le leggi e le autorizzazioni amministrative che mettono a disposizione di altri enti pubblici i servizi consultivi e contenziosi dell'Avvocatura dello Stato, la quale è, peraltro, un'istituzione particolare del nostro Paese e solo di due o tre Paesi stranieri.

L'attentato al monopolio professionale dell'avvocato in Italia è ulteriormente aggravato dalla presenza di professioni concorrenti: ad esempio, quella del notaio, che è autorizzato a postulare in sede di giurisdizione volontaria, e quella del dottore commercialista, che ovviamente attrae nella sua competenza una quantità di pratiche extragiudiziali di grandi e piccole aziende e società.

Pertanto, sembra giusto che gli enti pubblici forniti di uffici legali propri, o che si valgono di avvocati «convenzionati», o che, per legge o per autorizzazione amministrativa, usufruiscono dei servizi dell'Avvocatura dello Stato, compensino almeno in parte il libero Foro, in forma di concorso agli oneri della sua previdenza, del lavoro professionale che gli sottraggono e dell'abbassamento del livello economico medio dell'avvocato, che da tale sottrazione di lavoro necessariamente deriva.

E si ha motivo di ritenere che dette amministrazioni anzitutto per ragioni morali, in secondo luogo perché hanno pure interesse a mantenere il loro privilegio, faciliteranno il compito del Ministro della giustizia al quale questo articolo sostitutivo demanda la determinazione concreta (con gli opportuni limiti e riferimenti) del contributo globale e la sua suddivisione fra gli enti tenuti a corrisponderlo alla Cassa; ; saranno anzi possibili accordi preventivi fra questa e vari enti, che il Ministro potrà limitarsi a sanzionare. La Cassa di previdenza dei medici, infatti, riscuote, già, in virtù di accordi con l'I.N.A.M. e con l'O.N.M.I. — istituzioni che arrecano al medico libero professionista un danno analogo a quello arrecato all'avvocato professionista dagli enti pubblici dei quali si è parlato — un contributo globale di un miliardo e 208 milioni all'anno; la stessa cifra all'incirca, ripartita fra molte decine di enti pubblici, percepirebbe, secondo questo articolo, la Cassa di previdenza ed assistenza in favore degli avvocati e procuratori.

Per questo, onorevoli colleghi, io confido che voi vorrete dare la vostra approvazione a questo articolo sostitutivo che vi ho sottoposto.

PALAZZOLO. Quel che ha detto Pennacchini potrebbe essere la conseguenza per dare la pensione agli avvocati che esercitano la loro professione presso gli enti.

Qui si tende a imporre altre tassazioni che non sono consentite a noi senza il parere della V Commissione (Bilancio). Allora possiamo dire, chiudiamo la partita e non ne parliamo più, perché se dobbiamo andare a chiedere pareri alla V Commissione Bilancio, è inutile che esaminiamo questa legge.

Perciò, secondo me, la legge già era impostata fin dal 1952 col criterio che noi abbiamo seguito ed è questo il criterio che dobbiamo continuare a seguire.

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BREGANZE

PRESIDENTE. Faccio presente i due rilievi fatti dall'onorevole Palazzolo: da un lato che gli avvocati degli enti pubblici non percepirebbero pensione e dall'altro lato che essi dovrebbero essere tassati senza far ricorso alla Commissione Bilancio.

COMANDINI. Prendo la parola per dire che sono completamente favorevole alla considerazione fatta dall'onorevole Pennacchini, augurandomi che sia per poco tempo efficiente, perché in sede di legge forense si è espressa l'opinione che debbano essere soppressi gli albi speciali.

Quanto ha detto l'onorevole Palazzolo, secondo me, manca di fondamento perché gli avvocati dipendenti da enti pubblici sono in condizione di fruire del trattamento di quiescenza dovuto agli impiegati pubblici dagli enti da cui dipendono. Non so quindi se sia necessario parlare di rinvio alla V Commissione (Bilancio). Secondo la mia personale opinione direi di no.

Quindi, approvo in pieno l'emendamento dell'onorevole Pennacchini.

AMATUCCI, *Relatore*. Sono sostanzialmente favorevole. Non è questa la prima volta che esprimo il concetto che in sede di ordinamento professionale venga disciplinata proprio la materia afferente a questi avvocati i quali, essendo legali di enti pubblici, riescono a percepire milioni dagli enti senza dare alcun contributo per l'esercizio professionale che esercitano.

Ma io mi permetto di far rilevare al presentatore dell'emendamento, onorevole Pennacchini, che, una volta accettato in via di massima questo emendamento, dobbiamo sentire il parere della V Commissione (Bilancio), giacché quando si carica un ente pubblico di un contributo da versare alla Cassa nazionale nella misura globale del 25 per cento, si affida al Ministero di grazia e giustizia, in base al conto consuntivo della Cassa, di stabilire quale è il limite della percentuale di questi enti pubblici che devono versare alla Cassa di previdenza. Si tratta, quindi, di un onere per il quale bisogna sentire la V Commissione (Bilancio). Il che significherebbe sospendere l'esame *sine die* di questa legge.

PENNACCHINI. La V Commissione (Bilancio) dovrebbe essere interpellata soltanto se esistesse un maggiore onere per il bilancio dello Stato. Qui si tratta di enti statali.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Indipendentemente dalla questione di merito, debbo osservare che se

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

l'emendamento dovesse essere approvato, indubbiamente si finirebbe per imporre agli enti statali dei maggiori oneri, e quindi non si può fare a meno di sentire la Commissione bilancio.

Quanto al possibile intralcio ai nostri lavori, potremmo trovare una via di compromesso, perché potremmo accantonare l'emendamento, inviandolo subito alla V Commissione (Bilancio) e frattanto potremmo procedere oltre nell'esame degli altri articoli.

ANDREUCCI. A me pare che gli enti pubblici abbiano già una voce *ad hoc*, ossia la voce per le spese legali. Perciò i fondi possono essere stati già previsti. Ci sarà un aumento di previsione e sarà necessario questo incremento.

PRESIDENTE. Una volta approvato il principio base, che è condizione tassativa per chiedere il parere, potremmo soprassedere alla votazione dell'emendamento e pregare la V Commissione (Bilancio) di manifestare questo parere, specificando che si tratta di un dovere di diligenza da parte nostra.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Volevo dire che il rilievo fatto dall'onorevole Andreucci non mi pare che possa essere del tutto tranquillizzante per noi e rispetto alle perplessità sorte; perché è vero che in ogni bilancio, di ogni amministrazione, di ogni branca dell'amministrazione, c'è normalmente un capitolo nel quale si stanziavano dei fondi destinati per le spese legali, però quegli stanziamenti sono fatti sulle previsioni delle spese dell'anno precedente e, comunque non era fatta alcuna previsione circa questi nuovi oneri che verrebbero imposti. In ogni caso, se per avventura la V Commissione (Bilancio) ci rimandasse indietro il parere e ci dicesse che per suo conto non c'è alcuna difficoltà perché l'emendamento sia approvato, io credo che noi saremo del tutto a posto e potremo procedere oltre, approvando questo emendamento.

PRESIDENTE. Nulla vieta che lo stesso collega Pennacchini possa illustrare quella che è la portata del suo emendamento.

Noi dovremmo, però, approvare il principio base dell'emendamento Pennacchini. Non occorre che approviamo le parole, ma il principio base.

Per evitare dubbi, do lettura degli articoli 2-bis e 2-ter:

ART. 2-bis.

« Gli enti pubblici indicati al punto 6-bis dell'articolo 2 contribuiranno al finanzia-

mento delle prestazioni dovute dalla Cassa nazionale nella misura globale del 25 per cento del gettito complessivo dei contributi indicati ai numeri 2, 3 e 5 dell'articolo stesso. »

Il Ministro di grazia e giustizia determina l'importo concreto della detta percentuale sulla base del bilancio consultivo della Cassa nazionale relativo all'anno precedente, tenuti presenti i residui attivi, e ripartisce l'importo con suo decreto tra gli enti obbligati al pagamento, con criterio discrezionale, sulla base dell'indice di importanza dei singoli enti fornito eventualmente dei relativi bilanci e dell'elenco di tali enti che gli sarà trasmesso dalla Cassa nazionale ».

ART. 2-ter.

« Il decreto ministeriale previsto nell'articolo precedente deve essere emesso e comunicato alla Cassa nazionale ed agli enti contribuenti entro i quattro mesi dalla trasmissione, da parte della Cassa stessa, del proprio bilancio consuntivo e dell'elenco degli enti tenuti a contribuire.

Il pagamento del contributo posto a carico di ciascun ente dovrà essere effettuato entro i tre mesi successivi. L'esecuzione del decreto ministeriale non potrà essere sospesa per alcun motivo, escluso il caso di fondato dubbio sulla natura pubblicistica dell'ente chiamato a contribuire, o sull'esistenza dell'ufficio legale o del servizio legale convenzionato presso l'ente stesso, o sulla possibilità del medesimo di avvalersi delle prestazioni professionali dell'avvocatura dello Stato.

La forma societaria dell'ente non esclude la sua natura pubblicistica limitatamente agli effetti della presente legge.

Le somme che a seguito di eventuale revisione del riparto effettuato dal Ministro risultino non dovute saranno redistribuite nell'anno immediatamente successivo a carico degli altri enti secondo la nuova proporzione che ne risulterà.

Nel caso che alcuni enti contribuenti concordino un diverso riparto tra loro del contributo complessivamente da essi dovuto, il Ministro si atterrà al relativo accordo, valutate per altro le osservazioni della Cassa nazionale ».

A me pare che i due articoli siano conseguenziali. Do lettura dell'emendamento Pennacchini che reca:

« Aggiungere dopo il punto 6^o), il 6^o-bis):

« Il contributo a carico degli enti pubblici forniti di uffici legali propri o che provve-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

dano al loro servizio legale mediante avvocati o procuratori convenzionati, o che siano tenuti per legge od autorizzati ad usufruire delle prestazioni professionali dell'Avvocatura dello Stato ».

Ne pongo in votazione il principio base.

(È approvato).

Il seguito della discussione di questo provvedimento è rinviato a venerdì mattina.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1562, discusso nella seduta precedente, e della proposta di legge n. 2334, discussa nella seduta di questa mattina.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Istituzione di corti d'onore » (1562):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	25
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

RESTA e BRUSASCA: « Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo » (2334):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei Leonetto, Amalucci, Andreucci, Berlinguer, Bisantis, Breganze, Buzzelli, Casiani, Cavaliere, Cocco Maria, Comandini, Di Paolantonio, Gonella Giuseppe, Guerrieri Emanuele, Kuntze, Manco, Mariani, Nello, Mariconda, Migliori, Paolucci, Pellegrino, Pennacchini, Pinna, Re Giuseppina, Sforza, Silvestri, Viviani Arturo e Zoboli.

La seduta termina alle 13,35.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI